



FEDERAZIONE ITALIANA GIUOCO CALCIO
Associazione Italiana Arbitri

Roma, 18 giugno 2014

Prot. 0749/MN

Spett.li

Organi Tecnici

- **Nazionali**

- **Regionali**

- **Sezionali**

L O R O S E D I

Oggetto: Applicazione art. 35 del Codice di Giustizia Sportiva.

Ci è stato posto in evidenza dalla Corte di Giustizia Federale il verificarsi di alcuni casi di inesatta interpretazione da parte di osservatori arbitrali di quanto disposto dall'art. 35 del Codice di Giustizia Sportiva.

Infatti è stato riscontrato in sede dibattimentale che essi abbiano segnalato direttamente al Giudice Sportivo episodi o comportamenti di tesserati e sostenitori durante lo svolgimento delle gare nelle quali gli stessi sono osservatori arbitrali.

L'art. 35 del C.G.S., al punto 1.1, riserva esclusivamente all'arbitro, agli assistenti e al quarto ufficiale l'invio al Giudice Sportivo di rapporti riguardanti il comportamento da parte di tesserati in occasione dello svolgimento della gara, ampliando tale dovere di refertazione, al punto 2.1, alle relazioni della Procura Arbitrale e dei Commissari di Campo, eventualmente designati, in ordine al comportamento dei sostenitori.

Si fa presente che la procedura corretta da seguire è che l'osservatore arbitrale segnali, così come gli altri tesserati della FIGC, comportamenti meritevoli di valutazione ai fini disciplinari rilevati direttamente alla Procura Federale, che darà corso all'eventuale deferimento alla Commissione di Disciplina competente.

Cordiali saluti.

IL PRESIDENTE

Marcello Nicchi